

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 febbraio 2020)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D76/20

SENATO DELLA REPUBBLICA	
SECRETARIATO GENERALE	
26 FEB. 2020	
Prot. n°	12108/2020
Del.	

SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale
26 FEB. 2020
7668

Roma, 26 febbraio 2020

SE

Cara Presidente

trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Federico D'Inca

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO
CON I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI E DELLA SALUTE, CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI
MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI
GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Diritto del minore ad una famiglia";

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso";

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge 27 gennaio 2017, n. 205, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.";

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 279, ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, n. 5.1., ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;

Considerato che la medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 280, rinvia ad un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro

della salute, la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, ha incrementato la dotazione del predetto Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato il Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;

Considerato che l'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", ha sostituito l'articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, confermando lo stanziamento di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;

Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche alla disciplina delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale sono stati stanziati ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 gennaio 2020;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2019, n. 3236 nonché del 18 febbraio 2020, n. 449;

Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

DECRETA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
 - b) i criteri di equità per l'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
 - c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate alle finalità di cui al comma 1, lettera a), nonché alle spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1., ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per
 - a) "Beneficiari":
 - 1) orfani di crimini domestici, figli minorenni, e maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n.76;
 - 2) orfani, figli minorenni, e maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;

- 3) orfani, figli minorenni, e maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale;
- b) “Fondo”: il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all’articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60;
- c) “Comitato”: il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n.512;
- d) “Commissario”: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato;
- e) “Concessionario”: CONSAP “Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.”, che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell’interno sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell’art.19, comma 5, del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Capo II

SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 3

(Ripartizione delle risorse)

1. Nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalità indicate nel presente Capo, sono destinate le seguenti somme, come di seguito indicate:
- anno 2017 euro 2.000.000;
 - anno 2018 euro 4.000.000;
 - anno 2019 euro 5.960.256;
 - anno 2020 euro 3.500.000;
 - anno 2021 euro 2.000.000;
 - a decorrere dall’anno 2022 euro 1.500.000.

Articolo 4

(Benefici)

1. A valere sulle risorse di cui all’articolo 3 è riconosciuto uno dei seguenti benefici:
- a) borse di studio;

- b) gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.
2. I benefici di cui al comma 1 sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. Le somme destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione dei benefici di cui alla lettera b).

Art.5
(Riassegnazione risorse)

1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o b), sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra lettera.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.

Articolo 6
(Requisiti dei beneficiari e criteri di ripartizione delle risorse)

1. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.
3. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
4. Ai minori di età è riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili per i benefici di cui all'articolo 1. La quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti.

Articolo 7
(Modalità di accesso ai benefici)

1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti il numero di orfani, le classi di età e la condizione

- scolastica, nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle borse di studio assegnabili ed il loro importo.
2. Gli interessati presentano istanza alla Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale provvede al suo inoltro al Commissario.
 3. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 5. L'istanza di cui al comma 2 nonché, la dichiarazione relativa alla frequenza degli studi di cui al comma 3 sono sottoscritte, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'art. 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione è orfano per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
 6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il Commissario, previa delibera del Comitato.

Capo III

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Articolo 8

(Criterio di riparto delle risorse)

1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, alle iniziative di orientamento e formazione sono destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome:
 - anno 2020 euro 2.000.000;
 - a decorrere dall'anno 2021 euro 1.000.000.
2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome è effettuato nel seguente modo: il primo anno, sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Articolo 9

(Modalità di accesso ai benefici)

1. Sulla base delle domande presentate dagli interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, il Comitato delibera annualmente

la ripartizione delle risorse di cui all'articolo precedente tra le Regioni e le Province autonome, al fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.

Articolo 10

(Verifica dell'attuazione degli interventi)

1. Le Regioni e le Province autonome rendicontano annualmente al Commissario sulle spese sostenute.

Articolo 11

(Incentivi all'assunzione)

1. Nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I, è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50% dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione:
 - anno 2020 euro 500.000;
 - anno 2021 euro 1.000.000;
 - a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
2. Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che provvede al suo inoltro al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato.
3. L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.
4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di spesa, l'INPS ne dà notizia al Commissario, il quale a sua volta informa il Comitato.

Articolo 12

(Fruizione degli incentivi)

1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo è riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
2. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che a sua volta provvede

all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'art. 11, comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne specifica le motivazioni.

Articolo 13
(Revoca degli incentivi)

1. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio già fruito.

Art. 14
(Riassegnazione delle risorse)

1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui agli articoli 8 e 11 sono destinate al soddisfacimento delle richieste formulate nell'ambito del medesimo Capo III.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.

Capo IV

SPESE MEDICHE ED ASSISTENZIALI

Art. 15.
(Ripartizione delle risorse)

1. Nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalità indicate nel presente Capo, sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 16.
(Criteri e modalità di accesso ai benefici)

1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime dei delitti di cui all'art. 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo.

2. Le domande sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza dell'orfanò, che provvederà al suo inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza è sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'art. 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione è orfanò per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
3. Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del presente regolamento, nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei Livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato.
4. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza.
5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

Art. 17

(Riassegnazione delle risorse)

1. Eventuali economie di spesa nell'ambito del presente Capo sono destinate al soddisfacimento delle richieste degli altri Capi.

Capo V

FAMIGLIE AFFIDATARIE

Art. 18

(Finalità delle misure)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dall'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, si intendono misure di sostegno e di aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, fatti salvi i benefici concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 19

(Soggetti beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari a norma del presente decreto le famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Sono famiglie affidatarie ai sensi del presente decreto anche le famiglie parentali.

Art. 20
(Requisiti di accesso)

1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti ai beneficiari minorenni di cui all'articolo 2, comma 1, alle seguenti condizioni:
 - a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore età alla data del 1° gennaio 2020.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al presente capo è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.

Art. 21
(Modalità di accesso ai benefici)

1. La domanda di sostegno ed aiuto economico è presentata dalle famiglie interessate, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed è corredata dei seguenti atti e documenti:
 - a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;
 - b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.
2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

Art. 22
(Ripartizione delle risorse)

1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Art. 23
(Cessazione dei benefici)

1. I benefici previsti dal presente Capo cessano al raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
(Limite di età per i beneficiari)

1. Possono accedere al Fondo per i benefici previsti dai Capi II, III e IV, i soggetti di età non superiore ai 30 anni.

Art. 25
(Durata del sostegno economico)

1. L'istanza di accesso al Fondo per i benefici previsti dai precedenti Capi è presentata per ciascun anno di durata del sostegno economico.

Art. 26
(Cumulo dei benefici)

1. I benefici di cui ai Capi precedenti sono cumulabili fra di loro.

Art. 27
(Gestione e monitoraggio della spesa)

1. La gestione delle risorse ed il monitoraggio della spesa sono effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio.

Art. 28
(Cessazione dei benefici)

1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è venuto meno il presupposto stesso.
2. In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico non è soggetto a ripetizione.

Art.29

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati di cui al presente regolamento sono oggetto di trattamento e conservazione a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 30

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.31

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

Tabella A) Prestazioni sanitarie e assistenziali rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, ordinariamente soggette al regime di compartecipazione della spesa:

Codice	Prestazione
89.7	Visita Generale (1° visita)
94.12.1	Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo
94.09	Colloquio psicologico clinico
94.08.3	Somministrazione di test proiettivi e della personalità
94.03	Psicoterapia individuale
94.44	Psicoterapia di gruppo
	Terapia farmacologica

Tabella B) Prestazioni sanitarie e assistenziali escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza:

Prestazione
prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari
valutazione diagnostica multidisciplinare
interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana
interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale sociale e lavorativa



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

Relazione illustrativa

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, DELL'INTERNO, DELLA
SALUTE, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLA SALUTE,
CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI
CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE
AFFIDATARIE.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4; dell'articolo 1, comma 492 lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 e reca la disciplina per l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. Sul medesimo decreto è stato udito il Consiglio di Stato che ha reso in merito i pareri nn. 3236 e 449, rispettivamente in data 27 dicembre 2019 ed in data 18 febbraio 2020.

Con le leggi citate il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché per gli orfani per crimini domestici, di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato implementato di € 2.500.000,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 (legge 205/2017),

€ 2.000.000,00 a decorrere dall'anno 2017 (legge n. 4/2018, come modificata dalla legge n. 69/2019) e € 2.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019 (legge n. 145/2018).

Per quanto riguarda la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e gli interventi in essa previsti per la salute, il Fondo è stato implementato esclusivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020.

In particolare, l'art. 1, commi 279 e 280, della citata legge n. 205/2017 ha previsto misure di sostegno per borse di studio, spese mediche, spese assistenziali e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa.

L'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) parimenti ha destinato risorse per borse di studio e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa.

L'art. 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), destina risorse aggiuntive per borse di studio e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

L'art. 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha sostituito l'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 mantenendo lo stanziamento in esso previsto di € 2.000.000,00 annuali a decorrere dall'anno 2017 per le medesime finalità già previste dalla legge 4/2018.

I primi due atti normativi (legge 205/2017 e legge 4/2018) rinviano, quale strumento di attuazione, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore delle medesime leggi, per stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse e per l'accesso agli interventi, il cui schema deve essere trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Il citato articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso) ha destinato, altresì, risorse per le famiglie affidatarie di orfani per crimini domestici rinviando la disciplina attuativa – letteralmente “secondo criteri di equità”- ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in questo caso senza prevedere il necessario concerto degli altri Ministri.

A riguardo questa Amministrazione, al cospetto delle diverse disposizioni di fonte primaria succedutesi nel tempo e non sempre pienamente coerenti e sistematiche, al fine di concentrare e razionalizzare la disciplina attuativa da esse previste, ha ritenuto di predisporre un unico regolamento avente la forma di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, con il quale si intende dare, nell'insieme, attuazione sia ai citati articoli 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e 1, comma 492 lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 che, da ultimo, ha introdotto misure a favore anche delle predette famiglie affidatarie.

Il regolamento è adottato a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolato si suddivide in cinque Capi.

Il Capo I, dedicato alle disposizioni generali, delimita l'ambito oggettivo e soggettivo del regolamento e fornisce le definizioni più significative per la comprensione del testo.

Il Capo II disciplina le modalità per il sostegno del diritto allo studio in favore dei beneficiari.

In particolare, l'articolo 3 individua le risorse da destinare per l'erogazione del beneficio in parola alle singole annualità di riferimento. L'articolo 4 specifica la tipologia dei benefici, rivolti agli studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Nel dettaglio, è riconosciuto il diritto all'assegnazione di borse di studio ovvero alla frequenza, gratuita o semigratuita, presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni.

L'articolo 5 prevede la riassegnazione delle risorse non impegnate per uno dei benefici previsti, in favore delle eventuali maggiori richieste pervenute nell'ambito del medesimo Capo. Nell'ipotesi in cui, invece, dovessero verificarsi delle economie di spesa per entrambi i benefici previsti dal Capo in esame, è prevista la possibilità di destinare le relative risorse per le finalità di cui agli altri Capi del Regolamento.

L'articolo 6 considera maturato il requisito di accesso al beneficio, ove la tipologia di reati tipizzata dalla normativa di riferimento sia riscontrabile dagli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero, dal decreto che dispone il giudizio ovvero, da una sentenza anche non passata in giudicato ovvero, da un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero infine, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione prevede altresì che i benefici decorrano in ogni caso dal verificarsi dell'evento delittuoso, fermo restando che le risorse per il sostegno del diritto allo studio sono state stanziare dal legislatore a decorrere dall'anno 2017.

La norma statuisce, inoltre che, le risorse previste per ciascuna annualità sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo; pertanto, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, sarà garantito agli istanti l'accesso al Fondo in misura proporzionale.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di accesso ai benefici. In particolare, si prevede che con delibera annuale il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (di seguito Comitato), sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (di seguito, Commissario) inerenti il numero di orfani, le classi di età e la condizione scolastica, individui il numero delle borse di studio assegnabili ed il relativo importo. Mentre, gli istanti dovranno presentare l'istanza di accesso ai benefici di cui al Capo in esame alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di residenza, affinché quest'ultima provveda al successivo inoltro al Commissario. L'istanza dovrà essere corredata, dagli studenti che frequentano istituti di grado primario e secondario, da un certificato di frequenza degli studi; gli studenti universitari, invece, dovranno allegare apposita dichiarazione, nella quale si attesti di aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal loro corso di studio universitario, con esito positivo. Entrambe le dichiarazioni potranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Il **Capo III** statuisce le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento dei beneficiari nell'attività lavorativa. In particolare, gli articoli 8 e 10 sono stati riformulati alla luce del parere reso in merito dalla Conferenza Stato- Regioni.

L'articolo 8 definisce il criterio di riparto delle risorse, in favore delle Regioni e delle Province autonome. In particolare, si stabilisce che, il primo anno di applicazione dei benefici di cui al Capo in esame le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, invece, nella ripartizione si terrà conto del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

L'articolo 9 individua le modalità di accesso ai benefici. A differenza delle altre tipologie di intervento, infatti, in questa fattispecie le domande vengono comunque presentate dai beneficiari alla Prefettura - UTG di residenza, ma le risorse vengono ripartite in favore delle Regioni e delle Province autonome, che realizzeranno gli interventi di orientamento e formazione al lavoro in favore degli istanti. Per questa ragione, all'articolo 10 è previsto che le Regioni e le Province autonome predispongano un rendiconto annuale sulle spese sostenute da sottoporre al Commissario.

Il Capo III prevede altresì, all'articolo 11 degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al Capo I, riconoscendo un rimborso fino al 50% dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi. Le domande devono essere prodotte dal datore di lavoro all'INPS ed alla Prefettura - UTG di residenza del beneficiario, che provvederà al loro inoltro al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato.

L'incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo parziale, purché stipulate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo sarà proporzionalmente ridotto. All'INPS è demandato il compito di effettuare il monitoraggio del beneficio anzidetto, ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati. Qualora dal monitoraggio emerga uno scostamento dai limiti summenzionati, l'INPS ne darà notizia al Commissario, il quale a sua volta informerà il Comitato. In ogni caso, superati i limiti di spesa programmati l'INPS non potrà acquisire ulteriori istanze di accesso al beneficio.

L'articolo 12 prevede che, qualora il lavoratore/beneficiario abbia già fruito dell'incentivo all'assunzione, seppur in misura parziale, nell'ipotesi di una nuova assunzione l'incentivo sarà riconosciuto al nuovo datore di lavoro soltanto per il periodo

residuo, utile alla piena fruizione del beneficio. La disposizione prevede altresì, che il datore di lavoro segnali all'INPS (entro 30 giorni) l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro (fornendone specifica motivazione), qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi previsto quale limite massimo per la fruizione dell'incentivo in parola.

L'articolo 13 statuisce la revoca degli incentivi erogati nel caso in cui venga irrogato al lavoratore il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nei 24 mesi successivi all'assunzione, con conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

L'articolo 14, al pari di quanto già previsto nel Capo precedente, disciplina la riassegnazione delle risorse non utilizzate e delle eventuali economie di spesa.

Il **Capo IV** disciplina i benefici per le spese mediche ed assistenziali. I benefici per tali spese sono previsti solo dalla legge n. 205/2017 e le relative risorse sono stanziare per il triennio dal 2018 al 2020. Pertanto si può accedere al Fondo solo per le spese mediche ed assistenziali sostenute in tale periodo.

Si è ritenuto, quindi, di provvedere alla corresponsione delle elargizioni sulla base di domanda presentata dagli interessati cui sia allegata apposita fatturazione medica ed assistenziale (materiale o psicologica).

In particolare l'articolo 16 prevede che la domanda venga presentata alla Prefettura di residenza dell'orfano che, dopo averla istruita, la inoltrerà al Commissario.

Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del Regolamento, nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei Livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato. Sulle domande delibera il Comitato di Solidarietà, in analogia con le previsioni della legge n. 122/2016 e n. 512/1999.

Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano presentato istanza.

L'articolo 17, al pari di quanto già previsto nel Capo precedente, disciplina la riassegnazione delle risorse non utilizzate e delle eventuali economie di spesa.

Il **Capo V** disciplina le misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie di orfani per crimini domestici.

In particolare, l'articolo 18 definisce, quali misure di sostegno ed aiuto economico, quelle volte al mantenimento, alla crescita e allo sviluppo dei minori affidati, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, facendo salvi i benefici previsti dall'art. 1, comma 492, lettera a), della legge n. 205/2017, a titolo di borse di studio, assistenza medica e avviamento al lavoro degli orfani. I benefici sono, dunque, cumulabili.

L'articolo 19 definisce quali soggetti beneficiari le famiglie affidatarie così come individuate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4. Si è ritenuto di prevedere esplicitamente che il beneficio sia erogato anche in favore delle famiglie affidatarie parentali.

All'articolo 20 si disciplinano i requisiti di accesso al beneficio. In particolare, il sostegno e l'aiuto economico di cui al Capo in esame è riconosciuto in favore delle famiglie affidatarie, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, che abbiano accolto soggetti minorenni, in una delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del presente Regolamento; si richiede che l'orfano non abbia compiuto la maggiore età al 1° gennaio 2020. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al Capo in esame è verificato sulla dagli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero, dal decreto che dispone il giudizio ovvero, da una sentenza anche non passata in giudicato ovvero, da un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero infine, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. L'articolo in esame statuisce, infine, che il beneficio decorre dalla data di affidamento dell'orfano alla famiglia affidataria.

L'articolo 21 prevede le modalità di accesso ai benefici. In particolare si stabilisce che, ai fini dell'erogazione del sostegno e dell'aiuto economico le famiglie affidatarie presentino istanza alla Prefettura – UTG di residenza, corredata di copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore e copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale dai quali si evinca il delitto da cui deriva il beneficio. Sulle istanze presentate provvederà il Commissario previa delibera del Comitato.

L'articolo 22 disciplina la ripartizione delle risorse alle famiglie istanti. Si prevede una erogazione nella misura fissa di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di

disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento si prevede l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

L'articolo 23 prevede l'ipotesi di cessazione dei benefici. In particolare, si dispone che gli aiuti economici previsti dal presente Capo cessino al raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

Il **Capo VI** reca le disposizioni finali.

L'articolo 24 prevede quale limite massimo di età per l'accesso ai benefici di cui ai Capi II, III e IV il compimento dei 30 anni dell'orfano affidato, previsione quest'ultima volutamente più ampia di quella dei 26 anni di età in relazione al raggiungimento della quale è stabilita la possibilità di fruire della pensione di reversibilità dei genitori, ciò al fine di consentire una maggiore tutela in favore di soggetti che versano in uno stato di particolare fragilità emotiva.

L'articolo 25 stabilisce che la domanda di accesso al Fondo è presentata per ciascun anno di durata del sostegno economico.

L'articolo 26 prevede la cumulabilità dei benefici previsti dai Capi II, III, IV e V del regolamento.

La gestione ed il monitoraggio della spesa, ai sensi dell'articolo 27, sono effettuati dall'Ufficio del Commissario anche per il tramite del Concessionario.

L'articolo 28 prevede che, nel caso in cui vengano meno i presupposti previsti dal regolamento, gli aiuti economici vengano revocati dall'Ufficio del Commissario su proposta del Comitato. Nel caso, tuttavia, in cui si accerti l'insussistenza delle condizioni previste dalla normativa primaria di riferimento, a seguito di sentenza penale definitiva, l'aiuto economico già corrisposto non sarà soggetto a ripetizione, tenuto conto dell'esigenza di assicurare comunque la crescita, lo sviluppo e il mantenimento degli orfani.

L'articolo 29 rinvia, quanto al trattamento ed alla conservazione dei dati, alla normativa prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'articolo 30 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 31 disciplina l'entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

Relazione tecnica

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, DELL'INTERNO, DELLA SALUTE, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLA SALUTE, CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, legge di bilancio 2018); dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4; dell'articolo 1, comma 492 lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di bilancio 2019) e dell'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69 e reca la disciplina per l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

In particolare, con la legge di bilancio 2018 è stata incrementata di 2,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, e dei reati violenti (di seguito, Fondo), da destinare all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1

(nell'ipotesi cioè, in cui il delitto sia stato commesso ai danni della persona già vittima di atti persecutori, ai sensi dell'art. 612-bis, codice penale), ovvero, per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale (rispettivamente cioè, nel caso in cui ricorra la fattispecie di violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo), nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

Con la legge di bilancio 2019, il Fondo è stato ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019. Nel dettaglio, è stata destinata una quota pari a 2 milioni di euro annui, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa; la restante quota, invece, pari a 3 milioni di euro annui, è stata destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (recante le disposizioni sulle famiglie affidatarie, nell'ambito della disciplina sul "*Diritto del minore ad una famiglia*").

Da ultimo, con l'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, così come successivamente novellato dall' articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, la dotazione del Fondo in parola è stata incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. In particolare, una quota pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017 è stata destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa, mentre, una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, è stata destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, della legge n. 184/1983 sopracitata.

Di seguito si riporta una tabella sintetica della ripartizione delle risorse sopra indicate destinate alle singole tipologie di intervento e le diverse annualità di riferimento, come determinate con il presente regolamento.

Benefici	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Borse di studio	2.000.000	4.000.000	5.960.256	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Orientamento e formazione	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Incentivi assunzione	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Spese mediche	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Famiglie affidatarie	0	0	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Totale	2.000.000	4.500.000	12.460.256	14.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

In particolare, la ripartizione è stata effettuata considerando che le somme destinate al Capo IV – salute sono stanziare esclusivamente per tre anni e non sono state rifinanziate; lo stanziamento della legge 205/2017 è inoltre da ripartire, nel suo ambito, oltre che per le finalità di salute anche per le finalità di studio e di avviamento e formazione lavoro.

Considerato quindi l'incidenza delle spese mediche sul generale stanziamento per le altre finalità, si è ritenuto di decurtare in misura fissa dal totale degli stanziamenti ed esclusivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020 la somma fissa di euro 500.000,00 annui (totale 1.500.000,00) da devolvere per le finalità del Capo IV - salute.

Si è ritenuto poi di ripartire in misura uguale il restante importo per le finalità di studio di cui al Capo II e di Lavoro di cui al Capo III.

L'articolato si suddivide in cinque Capi.

Il Capo I, dedicato alle disposizioni generali, delimita l'ambito oggettivo e soggettivo del regolamento e fornisce le definizioni più significative per la comprensione del testo.

L'articolo 2, lettera a) definisce i beneficiari; la disposizione fa riferimento alla fattispecie più ampia prevista dalla legge n. 205/2017, laddove le leggi n. 4/2018 e n. 145/2018 prevedono esclusivamente gli orfani di vittime per crimini domestici.

In particolare, all'articolo 2 si limita l'erogazione dei benefici all'età di 30 anni dell'orfano maggiorenne economicamente non autosufficiente, cui le disposizioni di legge riservano il 30 per cento delle risorse; tale scelta più ampia della previsione di anni 26 applicata per l'erogazione di altri benefici di legge e nel silenzio della normativa, è sembrata congrua considerando le difficoltà di inserimento economico cui possono incorrere i beneficiari in questione.

Sempre nell'articolo 2, lettera d), si specifica che con il termine di "Concessionario" si intende la Consap – "Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.", con socio unico, già concessionaria per la gestione del medesimo Fondo di rotazione ai sensi della legge 22 dicembre 1999, n. 512, nonché, ai sensi dell'art.19, comma 5, del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il Capo II disciplina le modalità per il sostegno del diritto allo studio in favore dei beneficiari.

In particolare, l'articolo 3, nello specificare che le risorse stanziare costituiscono un limite di spesa, destina per l'erogazione del beneficio in parola 2 milioni di euro per l'anno 2017, 4 milioni di euro per l'anno 2018, 5.960.256 milioni di euro per l'anno 2019, 3.500.000 milioni di euro per l'anno 2020, 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 4 specifica la tipologia dei benefici, rivolti agli studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Nel dettaglio, è riconosciuto il diritto all'assegnazione di borse di studio ovvero alla frequenza, gratuita o semigratuita, presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni.

La disposizione in esame prevede in particolare che, nell'ambito di tale stanziamento, le somme devolute alle borse di studio siano pari ai 2/3 degli stanziamenti del Capo II; il restante terzo è attribuito per la frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale.

Tale ripartizione è stata effettuata considerando che la platea dei destinatari frequenta istituti in forma non convittuale e pertanto, si sono riservati a tale finalità in via generale i 2/3 delle somme del Capo II, fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, comma 1, ovvero che le somme non impegnate per taluna delle due finalità indicate, sono ripartite per il soddisfacimento delle domande presentate nell'ambito del medesimo comma 1.

L'articolo 5, comma 2, stabilisce invece, che nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi delle economie di spesa per entrambi i benefici previsti dal Capo in esame, sarà possibile destinare le relative risorse per le finalità di cui agli altri Capi del Regolamento.

L'articolo 6 precisa che i requisiti sono riscontrabili ancor prima della pronuncia di una sentenza penale definitiva, sulla base di un giudizio di verosimiglianza della ricorrenza della fattispecie come desumibile dagli atti processuali non coperti da segreto.

In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.

Il comma 4 ripropone la disposizione di legge che riserva il 70% delle risorse disponibili ai minori di età, destinando il 30% rimanente agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti, introducendo il limite per questi ultimi dell'età di 30 anni.

L'importo delle borse di studio elargibili non è determinato in misura fissa ma rimesso ad una ripartizione delle risorse effettuata con delibera annuale del Comitato di solidarietà sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti il numero di orfani, le classi di età e la condizione scolastica.

L'articolo 7 contempla i criteri e le modalità di accesso ai benefici. In particolare, si prevede che gli istanti presentino apposita domanda alla Prefettura-UTG di residenza, affinché quest'ultima provveda al suo inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (di seguito, Commissario). L'istanza dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli studenti degli istituti di grado primario e secondario, da un certificato di frequenza degli studi, mentre gli studenti universitari dovranno allegare apposita dichiarazione nella quale si attesti di aver sostenuto, con esito positivo, almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal loro corso di studio universitario. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (di seguito Comitato), presieduto dal Commissario, delibera il numero delle borse di studio assegnate ed il relativo importo.

Il **Capo III** statuisce le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento dei beneficiari nell'attività lavorativa.

Le previsioni riguardano due tipi di intervento: l'uno quello di formazione e l'altro incentivi all'assunzione. Le risorse attribuite al Capo III sono state ripartite in misura uguale tra le due tipologie di intervento.

Il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome è effettuato nel seguente modo, anche alla luce del parere reso in merito dalla Conferenza Stato- Regioni: il primo anno, sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto riguardano gli incentivi all'assunzione e la loro fruizione.

L'articolo 11, comma 1 prevede, al riguardo, un incentivo a valere sul Fondo di solidarietà, per ogni assunzione effettuata, del 50% dei contributi versati, per un periodo massimo di 36 mesi, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si prevede il riconoscimento dell'incentivo anche per assunzioni a tempo parziale, con relativa riduzione proporzionale e fatto salvo sempre la tipologia di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'art. 11, al comma 4, dispone che l'Inps effettua un monitoraggio del beneficio riconosciuto ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora, da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati, detto Istituto non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio.

In tali ipotesi, l'INPS informa il Commissario che riferisce al Comitato di solidarietà al fine di coordinare le susseguenti fasi procedurali.

Nell'articolo 12 si prevede che, nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

L'articolo 13 dispone circa la revoca degli incentivi erogati in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto nei 24 mesi successivi all'assunzione, con recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a notificare il Commissario entro 30 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'articolo 14 prevede che le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui agli articoli 8 e 11 sono ripartite per il soddisfacimento delle domande presentate nell'ambito del medesimo Capo III.

Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono, a loro volta, fruibili per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.

Il **Capo IV** disciplina i benefici per le spese mediche ed assistenziali. Come accennato in premessa, i benefici riconosciuti per tale finalità sono previsti esclusivamente dalla legge n. 205/2017 sopracitata e con il presente regolamento le relative risorse sono determinate in euro 500.000 annui per ciascun anno del triennio 2018 - 2020.

La corresponsione delle elargizioni avviene sulla base di domanda presentata dagli interessati, alla quale è allegata apposita fatturazione per spese mediche e/o assistenziali (assistenza materiale o psicologica).

In particolare l'articolo 16 prevede che l'istante presenti domanda alla Prefettura di residenza che, dopo averla istruita, la inoltrerà al Commissario.

Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del Regolamento, nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei Livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato. Sulle domande delibera il Comitato di Solidarietà, in analogia con le previsioni della legge n. 122/2016 e n. 512/1999.

Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano presentato istanza.

L'articolo 17, al pari di quanto già previsto nel Capo precedente, disciplina il reimpiego delle risorse non utilizzate e delle eventuali economie di spesa.

Il **Capo V** prevede un beneficio economico nella misura fissa di euro 300,00 in favore delle famiglie affidatarie per ogni minore affidato.

La misura è stata determinata sulla base di una istruttoria svolta dall'ufficio del Commissario per il tramite delle Prefetture-UTG e sulla base dei dati statistici dei crimini domestici.

All'esito di tale istruttoria sono risultati circa 2000 orfani di crimini domestici e si è pertanto ripartita la somma di euro 6.000.000, 00 per il numero di 2.000 orfani.

Il **Capo VI** ricomprende le norme finali applicabili a tutti i benefici previsti dal regolamento.

Viene fissata l'età di 30 anni come limite massimo del beneficio, come detto.

Inoltre si dispone che i benefici siano cumulabili tra di loro.

La gestione ed il monitoraggio della spesa sono effettuati dal Commissario anche per il tramite del Concessionario Consap.

Si prevede, inoltre, che nel caso in cui vengano meno i presupposti previsti dal regolamento, gli aiuti economici sono revocati dall'Ufficio del Commissario.

In caso, tuttavia, di accertamento della insussistenza delle condizioni previste dalla normativa, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico corrisposto non è soggetto a ripetizione.

L'articolo 30 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione del presente decreto si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ministero dell'economia e delle finanze

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo economia

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di dare supporto materiale e psicologico agli orfani delle vittime di reati violenti e di crimini domestici (sia minorenni che maggiorenni, questi ultimi sino al compimento del 30° anno di età) nonché, di fornire sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie, individuate ai sensi dell'articolo 5, della legge 4 maggio 1983, n. 185.

Il legislatore aveva destinato, ad un Fondo unico dedicato anche al soddisfacimento di ulteriori e diversi interessi (sostegno alle vittime di mafia, usura, etc...), specifiche risorse per perseguire la suindicata finalità. Si poneva, pertanto, la necessità di individuare uno strumento, di natura regolamentare, che disciplinasse le modalità di accesso alle risorse individuate, da parte della categoria sociale che si intendeva tutelare (orfani delle vittime di reati violenti e dei c.d. crimini domestici e famiglie affidatarie).

In particolare, sono stati riconosciuti alla platea così come sopra individuata, i seguenti benefici:

- 1) borse di studio;
- 2) frequenza, gratuita o semigratuita, presso convitti, educandi o istituzioni educative in generale;
- 3) spese mediche e assistenziali;
- 4) orientamento e formazione professionale;
- 5) sostegno nell'inserimento nel mondo del lavoro;
- 6) misure di sostegno e di aiuto economico volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati;

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento in parola si inserisce in un complesso sistema di norme di rango primario, succedutesi nel tempo e non sempre pienamente coerenti e sistematiche tra di loro. Proprio al fine di concentrare e razionalizzare la relativa disciplina, si è ritenuto di predisporre un unico decreto, avente natura regolamentare.

La platea dei beneficiari è stata individuata sulla base di statistiche effettuate dal Ministero dell'interno, nelle quali si è preso in considerazione il numero sempre crescente delle vittime per reati violenti e/o per crimini domestici, verificatesi nell'ultimo triennio.

Le tipologie di intervento in favore dei beneficiari sono state individuate, invece, anche all'esito di un tavolo di confronto con il competente Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Garante per l'infanzia.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale che ha guidato la formulazione dell'intervento regolamentare in esame è stato quello di fornire sostegno morale e materiale agli orfani delle vittime di reati intenzionali violenti e dei c.d. crimini domestici, sia minorenni che maggiorenni (sino al compimento del 30° anno di età).

L'obiettivo specifico è stato quello di dare attuazione alla normativa primaria di riferimento (articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 gennaio 2017, n. 205; articolo 1, comma 492, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a) e b), della legge 19 luglio 2019, n. 69).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori di riferimento sono stati rappresentati dalle statistiche sul ricorrere dei reati intenzionali violenti (*sub specie*: atti persecutori, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo) e dei c.d. crimini domestici.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La fattispecie in esame, ponendosi come attuativa di norme primarie già esistenti non ha potuto contemplare l'"opzione zero".

Il decreto non recepisce norme europee, né si pone in attuazione di deleghe legislative.

Diversamente, il regolamento in parola consente l'attuazione delle norme primarie summenzionate, con specifico riferimento al profilo della loro fattibilità, intesa come disponibilità di risorse e tempi di attuazione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I principali benefici del provvedimento sono individuabili:

- nella tutela del diritto allo studio, in favore degli studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- nella tutela del diritto al lavoro;

- nella tutela del diritto del minore ad essere affidato ad una famiglia che si occupi del proprio mantenimento e della propria educazione e istruzione, ai sensi dell'art. 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Tutela dei diritti del minore).

I costi attesi sono individuati, quali limiti di spesa, nella normativa primaria di riferimento.

4.2 Impatti specifici

Impatti specifici si individuano nei confronti:

- dei datori di lavoro privati, che assumano uno dei soggetti beneficiari, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale). In quest'ipotesi ai datori di lavoro viene corrisposto un incentivo, fino ad un massimo del 50% dei contributi dovuti;
- delle Regioni e delle Province autonome, che realizzino interventi di orientamento e formazione al lavoro. In questa fattispecie, le Regioni e le Province autonome ricevono un rimborso, a consuntivo, per le eventuali spese sostenute.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è da individuarsi nel Ministero dell'interno, Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

5.2 Monitoraggio

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è da individuarsi nel Ministero dell'interno, Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'intervento effettuato non è stato preceduto da consultazioni dirette con la platea dei beneficiari, in quanto lo strumento in parola, avente natura attuativa, si limita ad individuare le procedure di accesso alle risorse economiche già stanziata a monte dalle norme primarie di riferimento.

Al riguardo, si rinvia, pertanto, a quanto già rappresentato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e dalla legge 19 luglio 2019, n. 69.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il gruppo di lavoro è stato costituito da questa Amministrazione proponente (Ministero dell'economia e delle finanze) e dalle Amministrazioni concertanti (Ministeri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali) nonché, dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Garante per l'infanzia.

Ministero dell'economia e delle finanze

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze
Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo economia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); dell'articolo 1, comma 492 lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e dell'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, così come modificato dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso). Esso reca la disciplina per l'erogazione di misure di sostegno in favore degli orfani di reati intenzionali violenti e dei c.d. crimini domestici nonché, di misure di sostegno in favore delle famiglie affidatarie.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

La normativa nazionale è intervenuta sulla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (di seguito, Fondo), di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 6 febbraio 2011, n. 10.

In particolare, con la legge di bilancio 2018 è stata incrementata di 2,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, la dotazione del Fondo, al fine di destinare le suddette risorse all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1 (nell'ipotesi cioè, in cui il delitto sia stato commesso ai danni della persona già vittima di atti persecutori, ai sensi dell'art. 612-bis, codice penale), ovvero, per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale (rispettivamente cioè, nel caso in cui ricorra la fattispecie di violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo), nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

Con la legge di bilancio 2018, il Fondo è stato ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019. Nel dettaglio, è stata destinata una quota pari a 2 milioni di euro annui, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative

di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa; la restante quota, invece, pari a 3 milioni di euro annui, è stata destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (recante le disposizioni sulle famiglie affidatarie, nell'ambito della disciplina sul "*Diritto del minore ad una famiglia*").

Da ultimo, con l'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, così come modificato dall' articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, la dotazione del Fondo in parola è stata incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. In particolare, una quota pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017 è stata destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa, mentre, una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, è stata destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, della legge n. 184/1983 sopracitata.

Con la legge di bilancio 2018 e successivamente, con il c.d. Codice rosso, il legislatore ha rinviato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse sopracitate in favore degli orfani di vittime di reati violenti e dei c.d. crimini domestici.

Il c.d. Codice rosso ha destinato, altresì, specifiche risorse in favore delle famiglie affidatarie rinviando la disciplina attuativa – letteralmente "*secondo criteri di equità*" - ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in questo caso senza prevedere alcun concerto da parte di altri Dicasteri.

Al fine di concentrare e razionalizzare la disciplina attuativa da esse previste è stato predisposto un unico regolamento avente la forma di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, con il quale si intende dare, nell'insieme, attuazione sia ai citati articoli 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e 1, comma 492 lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 che, da ultimo, ha introdotto misure a favore anche delle predette famiglie affidatarie.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto in esame incide – attuandole - sulle diverse disposizioni di rango primario succedutesi nel tempo e, come visto in precedenza, non sempre pienamente coerenti e sistematiche tra di loro.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è compatibile con le competenze costituzionali delle Regioni e delle Province autonome.

Coerentemente al dettato costituzionale (art. 117, comma 3, della Costituzione), il Capo III del regolamento in esame statuisce iniziative di orientamento e formazione al lavoro in favore dei beneficiari, demandando alle Regioni e alle Province autonome la scelta della tipologia di corso professionalizzante da erogare.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall' articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi di cui all'art. 118 Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo interviene per la prima volta a disciplinare l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono presenti progetti di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario. La legge 11 gennaio 2018, n. 4, in particolare, adempie agli obblighi derivanti dalla L. 1°ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la "*Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*", c.d. Convenzione di Lanzarote nonché, attua la Direttiva n. 2012/29/UE, già recepita dal nostro ordinamento dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato).

- 2) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo oggetto.

- 3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali

- 4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non risultano linee prevalenti sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni presenti nel testo (Capo I, dedicato alle "*Disposizioni generali*") rispondono esclusivamente all'esigenza di rendere più comprensibile il testo del provvedimento.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento non utilizza la tecnica della novella.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sono previsti effetti abrogativi.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti ulteriori decreti attuativi. Il regolamento contempla l'emanazione di bandi di concorso per l'erogazione di borse di studio e di corsi professionalizzanti.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero dell'interno.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3236/2019

Roma, addì 27/12/2019

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1683/2019**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**MISURE DI SOSTEGNO AGLI
ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E
DI REATI DI GENERE E ALLE
FAMIGLIE AFFIDATARIE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**
(.....)

Segretariato Generale

.....
FERRARI GIULIA
27.12.2019 12:07:44 CET

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2019

NUMERO AFFARE 01683/2019

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati in genere e alle famiglie affidatarie.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 25 novembre 2019, trasmessa con nota n. 12632 in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;

Premesso:

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce che lo schema di regolamento in oggetto costituisce l'attuazione regolamentare per l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati in genere e alle famiglie affidatarie, in attuazione dell'art. 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, dell'art. 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69; disposizioni che hanno, tra l'altro, previsto successive implementazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché per gli orfani per crimini domestici, di cui al d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché dall'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4.

2. Le leggi n. 205/2017 e n. 4/2018 rinviano, quale strumento di attuazione, ad un decreto avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme medesime.

L'art. 8 della legge n. 69/2019 (c.d. "codice rosso") rinvia, a sua volta, la disciplina attuativa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in questo caso senza prevedere il necessario concerto degli altri Ministri.

L'Amministrazione richiedente riferisce, a tal proposito, di aver ritenuto di predisporre un unico schema di regolamento, da adottare a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di dare unitariamente attuazione, per ragioni di coerenza e sistematicità della disciplina, alle citate disposizioni di rango primario.

3. Alla richiesta di parere sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione

(AIR), nonché i formali concerti espressi dai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

4. L'Amministrazione riferisce che il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di dare supporto materiale e psicologico agli orfani delle vittime di reati violenti e di crimini domestici – minorenni e maggiorenni sino al compimento del 30° anno di età – nonché di fornire sostegno economico alle famiglie affidatarie.

4.1. La platea dei beneficiari è stata individuata sulla base di statistiche curate dal Ministero dell'interno, nelle quali è stato preso in considerazione il numero crescente, nell'ultimo triennio, delle vittime per reati intenzionali violenti (sub specie: atti persecutori, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo) e dei c.d. crimini domestici.

4.2. I principali benefici – contenuti entro i limiti di spesa individuati dalla normativa primaria di riferimento – sono individuabili nella tutela:

- del diritto allo studio in favore degli studenti e degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli Istituti tecnici superiori (ITS);
- del diritto al lavoro;
- del diritto del minore ad essere affidato ad una famiglia che si occupi del proprio mantenimento e della propria educazione e istruzione, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia".

Riferisce il Ministero che le tipologie di intervento a tal fine previste nel regolamento – consistenti in borse di studio; frequenza gratuita o semigratuita presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale; spese mediche ed assistenziali; orientamento e formazione professionale; sostegno nell'inserimento del mondo del lavoro; misure di sostegno e di aiuto economico volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati – sono state individuate all'esito di un tavolo di confronto con il Dipartimento delle politiche per la famiglia

e con il Garante per l'infanzia.

Impatti specifici sono previsti nei confronti dei datori di lavoro privati che assumano uno dei soggetti beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale), per i quali è previsto un incentivo fino al 50% dei contributi dovuti per un periodo massimo di 36 mesi, nonché delle Regioni e delle Province autonome per la realizzazione di interventi di orientamento e formazione lavoro, a favore delle quali è prevista una ripartizione delle risorse disponibili, definita annualmente dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno, sulla base delle domande presentate dagli interessati alle Prefetture – UTG di residenza degli orfani.

4.3. Quale responsabile dell'attuazione e del monitoraggio dell'intervento regolatorio viene individuato il Ministero dell'interno – Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

5. Riferisce, inoltre, l'Amministrazione che l'intervento normativo è compatibile con le competenze costituzionali delle Regioni e delle Province autonome e con l'ordinamento comunitario e che non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia, né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6. Il provvedimento si compone di 31 articoli suddivisi in sei capi, rispettivamente concernenti:

I. le “disposizioni generali”;

II. il “sostegno al diritto allo studio”;

III. le “iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa”;

IV. le “spese mediche ed assistenziali”;

V. le “famiglie affidatarie”;

VI. le “disposizioni finali”.

Considerato:

7. Il regolamento interviene per la prima volta a disciplinare l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere ed alle famiglie affidatarie ed è, sul piano generale, conforme ai vincoli fissati dalle richiamate disposizioni legislative fonti del potere di normazione secondaria.

7.1. Ciò premesso, avuto riguardo al disposto dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281/1997, la Sezione rileva preliminarmente l'esigenza di sentire la Conferenza Stato-Regioni in ordine, in particolare, alle previsioni contenute nel Capo III dello schema di regolamento, che disciplina le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa, attribuendo, tra l'altro, alle Regioni ed alle Province autonome l'incombenza di produrre al Commissario un rapporto annuale sugli interventi realizzati e sulle spese sostenute, nonché una valutazione biennale di impatto finalizzata al monitoraggio degli interventi medesimi.

7.2. Sempre in termini generali, la Sezione rileva, inoltre, la necessità di chiarire in sede di relazione tecnica i criteri seguiti nella ripartizione settoriale dei fondi e nell'individuazione dell'entità delle singole misure in tutti i casi in cui specifiche indicazioni non siano a tal fine rinvenibili nella normativa primaria di riferimento.

8. Passando all'esame del testo normativo e con riguardo, in primo luogo, al preambolo dell'articolato, si rileva, sotto il profilo formale, la necessità di rispettare il criterio cronologico nella citazione delle fonti rilevanti per la disciplina della materia.

8.1. Inoltre, nel primo "considerato", il richiamo all'articolo unico della legge n. 205/2017 deve essere limitato al solo comma 279, che fa specifico riferimento all'incremento di dotazione del Fondo. Il successivo comma 280, pure indicato in tale contesto, deve essere opportunamente richiamato a parte, recando la diversa previsione dell'emanazione del regolamento.

8.2. Nel medesimo contesto, per ragioni di carattere sistematico, occorre inserire il riferimento alla "lettera a)" nel richiamo all'art. 11, comma 1, della legge n. 4/2018

contenuto nel successivo “considerato”, atteso che la successiva lettera b) della disposizione medesima viene poi espressamente richiamata in un successivo punto delle premesse.

9. All’art. 1, comma 1, lettera a), deve essere inserito il riferimento anche all’art. 1, comma 492, lettera a), della legge n. 145/2018. Inoltre, dopo l’inciso “articolo 11, comma 1, lett. a)” occorre inserire anche il riferimento al comma 2 della medesima norma.

9.1. Nella successiva lettera b), si segnala un refuso – ripetuto per due volte – relativo alle parole “dall’articolo”, da sostituire con le parole “dell’articolo”.

9.2. È necessario, inoltre, definire più compiutamente la figura del “Concessionario”, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), alla quale gli articoli 28 e 29 attribuiscono specifiche funzioni, specificando anche i criteri e le procedure da seguire per la sua individuazione.

10. Nell’art. 2, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4), in tema di “definizioni”, al fine di prevenire possibili dubbi interpretativi, occorre inserire tra la parola “maggioresenni” e le parole “economicamente non autosufficienti” la locuzione “di età non superiore a 30 anni”, in tal modo coordinando il testo con la previsione contenuta nel successivo art. 25. La medesima integrazione deve essere apportata all’art. 6, comma 3.

10.1. Sempre all’art. 2, la locuzione “e stabile convivenza” senza ulteriori precisazioni, contenuta nella parte conclusiva del comma 1, lettera a), numero 1), è suscettibile di ingenerare possibili problematiche in sede applicativa. Al riguardo, si reputa necessario inserire, dopo la locuzione medesima, uno specifico rinvio alla dichiarazione anagrafica prevista dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”. Ciò anche in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

10.2. Nel medesimo articolo, comma 1, lettera a), n. 2), deve essere soppresso il riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 577 c.p., in quanto non suffragato da analogo richiamo nella normativa primaria di riferimento, che fa a tal fine riferimento all'art. 576 c.p. I numeri 2) e 3) devono essere conseguentemente raccordati in un'unica previsione.

11. Con riferimento all'art. 3, non viene precisato il criterio seguito per addivenire alla quantificazione delle somme complessivamente destinate alle varie misure, le quali sono riportate in una tabella inserita nella relazione tecnica (pag. 3) senza alcuna precisazione al riguardo. La medesima osservazione concerne anche gli artt. 8, 11 e 15.

11.1. Inoltre, l'importo relativo alle risorse stanziare per l'anno 2021 per le finalità del capo II è indicato in euro 3.500.000,00, mentre nella citata relazione tecnica, in esito alla ricostruzione dell'articolato *iter* normativo, lo stanziamento in parola per detta annualità viene indicato in euro 2.000.000,00.

Occorre, quindi, indicare nel testo il dato corretto, sulla scorta delle relative previsioni contenute nella normativa primaria di riferimento.

12. Per ragioni di carattere sistematico, all'art. 5, comma 1, l'avverbio "eventualmente" deve essere eliminato, onde rendere il testo omogeneo rispetto all'analogia previsione contenuta nell'art. 14.

12.1. Per le medesime motivazioni, il comma 2 dell'art. 5 ed il comma 2 dell'articolo 14, esprimendo lo stesso concetto, devono essere formulati in maniera identica.

13. L'art. 6 deve essere complessivamente riformulato, in quanto nell'attuale stesura rischia di generare vari problemi in sede applicativa.

13.1. In particolare, non è chiara la finalità della distinzione tra la fase di verifica del possesso dei requisiti dei beneficiari, di cui al comma 1, e quella successiva di attribuzione dei benefici, disciplinata al comma 2, considerato che in entrambi i casi non risulta comunque necessario che sia già stata emanata una sentenza passata in giudicato.

Inoltre, deve essere eliminato il richiamo alla “notizia di reato”, potendosi considerare tale documento ricompreso nel più generale novero degli atti del procedimento penale non coperti da segreto, anche in considerazione del fatto che la *notitia criminis*, laddove sia soggetta ai vincoli stabiliti dall’art. 329 del codice di procedura penale, non potrà essere conosciuta ai fini – amministrativi – previsti dal regolamento.

Analoghe considerazioni valgono in relazione all’art. 20, commi 2 e 3.

13.2. Con riferimento al secondo comma dell’art. 6, tenuto anche conto della portata e degli effetti della previsione contenuta nell’art. 29, comma 2, dello schema di regolamento in esame circa la non ripetibilità degli aiuti concessi, la Sezione ritiene necessario che vengano fissati i criteri che l’Amministrazione dovrà seguire al fine di determinarsi all’erogazione dei benefici in assenza di una sentenza passata in giudicato.

Al riguardo, se da un lato è del tutto condivisibile l’esigenza di provvedere con la dovuta tempestività al sostegno dei beneficiari, dall’altro non può trascurarsi la peculiarità della situazione che verrebbe a determinarsi nel caso in cui fosse definitivamente accertata in sede giurisdizionale la mancanza dei presupposti per l’erogazione dei benefici medesimi.

Occorre, quindi, che detti criteri siano stabiliti in maniera puntuale.

L’osservazione si intende riferita anche all’analogha previsione contenuta nell’art. 20.

13.3. Il medesimo comma 2 dell’art. 6 fa impropriamente riferimento ai “requisiti previsti dall’art. 4”, disposizione che tuttavia disciplina i “benefici”.

Presumibilmente si intendeva riferirsi alle indicazioni a tal fine inserite nell’articolo 1 dello schema di regolamento, che individua, tra l’altro, i “beneficiari”.

13.4. Non viene, inoltre, indicato il criterio, anche in questo caso in assenza di una previsione rinvenibile nella normativa primaria di riferimento, in base al quale, all’art. 6, comma 4, la riserva dei benefici a vantaggio delle persone di cui all’art. 3

della legge n. 104/1992 è stata determinata nella misura del 10 per cento.

Anche tale profilo deve, pertanto, essere chiarito nella relazione tecnica.

14. Anche in ordine all'art. 7 il Collegio rileva la necessità di una generale rivisitazione del testo, in primo luogo antepoendo al comma 1 la previsione attualmente inserita al comma 4, attesa la sua necessaria anteriorità procedurale rispetto alle successive fasi procedimentali, ed articolando i commi successivi facendo specifico riferimento alla finalità di accedere ai benefici e introducendo indicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle istanze in caso di beneficiari minorenni. Analoghe indicazioni devono essere, inoltre, fornite in relazione alle istanze disciplinate dall'art. 16.

14.1. Quanto, poi, agli istanti che frequentano corsi universitari, per i quali si prevede la necessità di “aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente” dal relativo ciclo di studio, deve essere inserito l'inciso “con esito positivo”, al fine di evitare fenomeni elusivi e comunque dubbi in sede di applicazione della disciplina con riferimento all'eventuale ipotesi di sostenimento di esami con esito negativo, che nell'attuale formulazione, in astratto, darebbero comunque titolo al contributo.

In proposito, si evidenzia che nella relazione illustrativa si legge che il possesso di tale requisito è rimesso ad una apposita dichiarazione che “gli studenti universitari dovranno allegare”. In tal senso, occorre prevedere nel testo un rinvio alle autocertificazioni ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

15. Fermo restando quanto indicato al punto 7.1, devono essere precisate nell'articolato le modalità di erogazione delle risorse stabilite dagli articoli 8 e seguenti a favore delle Regioni e delle Province autonome per le iniziative di orientamento e formazione.

In particolare, non appare chiaro se si tratti di erogazioni su base preventiva – sulla scorta delle domande presentate dagli interessati e delle conseguenti determinazioni del Comitato – ovvero se si ritenga di prevedere un sistema “a consuntivo”, in esito, quindi, alle iniziative assunte ed alla rendicontazione dei costi effettivamente

sostenuti.

16. Al comma 4 dell'art. 11, relativo agli incentivi all'assunzione degli orfani in possesso dei requisiti richiesti, occorre prevedere che l'INPS, raggiunto il limite annuale di spesa per la misura, ne dia notizia al Commissario, il quale a sua volta ne informerà il Comitato, in modo da coordinare opportunamente le varie fasi procedurali.

17. All'art. 12 deve essere previsto l'obbligo per il datore di lavoro di segnalare – in analogia con la procedura prevista all'art. 11, comma 2 – all'INPS ed alla Prefettura-UTG competente, entro un termine da individuare (ad esempio, trenta giorni), l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro con l'orfano beneficiario, laddove intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'art. 11, comma 1, specificandone le motivazioni. Nel caso in cui detta interruzione si verificasse entro i 24 mesi successivi all'assunzione, ciò risulterebbe di particolare ausilio anche ai fini della eventuale revoca degli incentivi, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13.

18. Al comma 1 dell'art. 16 la locuzione “e degli orfani di madri” deve essere corretta in “e gli orfani di madri”.

18.1. Nella medesima disposizione, la citazione normativa deve essere corretta in “articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

19. All'art. 18, dopo le parole “lett. b)”, ripetute in due casi, deve essere inserita una virgola.

20. All'art. 21, comma 1, la parola “Territoriale” deve essere sostituita con “Territoriali”.

21. In relazione all'art. 22 non si evince in base a quali criteri la misura sia stata quantificata in euro 300 mensili per ogni minore affidato. Anche su tale aspetto occorre inserire le opportune precisazioni nella relazione tecnica.

22. L'art. 23 deve essere soppresso, inserendo un riferimento anche al Capo V nella disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 26 dello schema.

23. All'art. 28 occorre inserire dopo la parola "Concessionario", l'inciso "indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio" o formula corrispondente, al fine di evitare dubbi circa l'individuazione di tale figura, per la quale si rimanda anche a quanto già rilevato al punto 9.2.

24. All'art. 29, comma 1, infine, occorre chiarire la locuzione "anche per il tramite del Concessionario", al fine di evitare l'insorgenza di problematiche in sede applicativa e possibili dubbi circa la competenza alla revoca delle misure, da riconoscere esclusivamente in capo all'Ufficio del Commissario, eventualmente su proposta o previa istruttoria del Concessionario medesimo.

25. Tutto ciò premesso, deve essere sospesa l'espressione del parere definitivo disponendosi gli incumbenti di cui in motivazione.

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere definitivo e dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Giancarlo Carmelo Pezzuto

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 449-2020

Roma, addì 18/02/2020

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1683/2019**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**MISURE DI SOSTEGNO AGLI
ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E
DI REATI DI GENERE E ALLE
FAMIGLIE AFFIDATARIE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.


**MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**
(.....)

Segretariato Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

FERRARI
GIULIA
18.02.2020
15:07:12 UTC



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2020

NUMERO AFFARE 01683/2019

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 25 novembre 2019, trasmessa con nota prot. n. 12632 in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio 27 dicembre 2019, n. 3236;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo

economia, prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso:

Visto e richiamato il parere interlocutorio 27 dicembre 2019, n. 3236, reso dalla Sezione sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato.

Vista ed esaminata la documentazione successivamente trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, con nota prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020 recante:

- il testo aggiornato dello schema di regolamento, all'esito delle osservazioni formulate dalla Sezione nel parere n. 3236/2019 e delle modifiche richieste dal parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni;
- il testo aggiornato dello schema di regolamento, con testo a fronte;
- la relazione illustrativa modificata in considerazione delle citate richieste di modifica;
- la relazione tecnica modificata in relazione alle citate richieste di modifica;
- la nota del Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, prot. n. 2411 del 31 gennaio 2020;
- la nota del Ministero della salute, Ufficio legislativo, prot. n. 658 del 31 gennaio 2020;
- la nota del Ministero dell'istruzione, Ufficio legislativo, prot. n. 416 del 30 gennaio 2020;
- la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di Gabinetto, prot. n. 1771 del 30 gennaio 2020;
- il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 gennaio 2020.

Vista la successiva nota del Ministero della salute, Ufficio legislativo, prot. n. 791 del 5 febbraio 2020.

Preso atto della relazione illustrativa sullo schema di regolamento in esame e delle modifiche apportate a seguito del parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esaminato il nuovo schema di regolamento nella sua versione rinnovata e definitiva.

Considerato:

Preliminarmente, la Sezione precisa che il presente parere viene reso sullo schema di regolamento, nella versione con testo a fronte, trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, tenuto conto delle relazioni alla stessa allegate.

Per ragioni di economicità espositiva e di semplificazione procedimentale, la Sezione, inoltre, rinvia al proprio precedente parere n. 3236/2019 per quanto concerne il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi dell'intervento di modifica.

La Sezione, preso atto che sul nuovo schema di regolamento modificato, trasmesso con la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020, è stato acquisito il prescritto concerto del Ministro dell'istruzione, del Ministro dell'interno e del Ministro della salute (di cui rispettivamente alle citate note prot. n. 416 del 30 gennaio 2020, n. 2411 del 31 gennaio 2020 e n. 791 del 5 febbraio 2020), rileva tuttavia che l'*iter* normativo risulta tuttora carente del concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in quanto la nota dell'Ufficio di Gabinetto del predetto Dicastero prot. n. 1771 del 30 gennaio 2020, essendo sottoscritta dal Capo di Gabinetto senza la dicitura "*d'ordine del Ministro*", non può valere quale concerto del Ministro: sul punto, in merito alla necessità che il concerto sia sottoscritto dal Ministro o da altro soggetto

delegato “*d’ordine del Ministro*”, si richiama il parere della Sezione 28 gennaio 2020, n. 246, ed i precedenti ivi indicati.

Si invita, pertanto, il Ministero dell’economia e delle finanze ad acquisire il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Prima di passare all’analisi delle norme, la Sezione non può, inoltre, fare a meno di rilevare che il Ministero referente, nella predisposizione della nuova relazione tecnica, ha parzialmente ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione nel parere interlocutorio n. 3236/2019. Infatti, con riferimento agli articoli 3, 8, 11 e 15 dello schema di regolamento, riguardanti il criterio di ripartizione delle risorse finanziarie nel corso degli anni, rispettivamente nel settore del sostegno al diritto allo studio, nel settore delle iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l’inserimento nell’attività lavorativa e nel settore delle spese mediche ed assistenziali, non è stato precisato “*il criterio seguito per addivenire alla quantificazione delle somme complessivamente destinate alle varie misure*”, come invece richiesto dalla Sezione al punto 11 del citato parere interlocutorio.

Analisi delle norme:

Articolo 2.

Comma 1, lett. a), punto 1): occorre chiarire che il requisito “*economicamente non autosufficienti*” si riferisce unicamente ai figli maggiorenni e, al riguardo, la Sezione suggerisce di riformulare il testo nel seguente modo: “*orfani di crimini domestici, figli minorenni, e maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti, della vittima [...]*”.

La stessa osservazione vale anche per i successivi punti 3) e 4).

Comma 1, lett. a), punto 2): tale punto deve essere soppresso, come già rilevato nel parere della Sezione n. 3236/2019 ove si era evidenziato che: “*I numeri 2) e 3) devono essere conseguentemente raccordati in un’unica previsione*”, non avendo il punto 2) alcuna autonomia funzionale stante la soppressione del riferimento – privo di copertura normativa - all’articolo 577 del codice penale.

Articolo 6.

Comma 1: in conformità a quanto previsto per la sentenza, idonea ad essere posta a base dell'ammissione ai benefici anche se non passata in giudicato, occorre prevedere similmente una analoga disposizione per il decreto penale di condanna *“anche non divenuto irrevocabile”*.

La stessa osservazione vale anche per il successivo articolo 20, comma 2.

Articolo 7.

Comma 5: al fine di evitare problemi in sede applicativa, occorre specificare che, tra i documenti che possono essere sottoscritti da chi esercita la patria potestà sul minore, rientra – oltre all'istanza di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 – anche la dichiarazione relativa alla frequenza agli studi di cui al successivo comma 3 dell'articolo 7 citato.

Articolo 10.

Tale articolo, dopo le modifiche apportate a seguito del parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, prevede ora che le Regioni e le Province autonome debbano rendicontare annualmente al Commissario solo sulle spese sostenute.

Al riguardo la Sezione evidenzia che non sono state indicate le ragioni per le quali si è deciso che le Regioni e le Province autonome non debbano rendicontare annualmente anche sugli interventi realizzati (come invece era previsto nella originaria formulazione dell'articolo), stante la stretta connessione tra interventi realizzati e spese sostenute per realizzarli.

Articolo 28 (ex articolo 29).

Ai fini di una migliore intellegibilità della norma, si suggerisce di riformulare il testo del comma 1 nel seguente modo: *“Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è venuto meno il presupposto stesso”*.

Rilievi redazionali:

Nel preambolo, al quinto *“Considerato”*: inserire una virgola dopo *“n. 69”* ed una

virgola dopo “*di genere*”.

Articolo 1.

Comma 1, lett. a): inserire una virgola dopo “*lettera a)*” e prima di “*e comma 2*”.

Articolo 2.

Comma 1, lett. b): eliminare la virgola dopo “*14*”.

Comma 1, lett. c): dopo “*dell’articolo 3*” sostituire la virgola con “*della*”.

Articolo 6.

Comma 1: prima della parola “*sentenza*” inserire la preposizione “*di*”; dopo “*richiesta*” aggiungere “*delle parti*”; il riferimento “*all’articolo 2 lett. a)*” va corretto con “*all’articolo 2, comma 1, lettera. a)*”.

Articolo 7.

Comma 2: sostituire la parola “*che*” con “*la quale*”.

Comma 5: sostituire la parola “*deceduto*” con “*decaduto*”; lasciare uno spazio tra il punto ed il numero dell’articolo nei riferimenti normativi “*dell’art. 330*” e “*dell’art. 346*”.

Articolo 12.

Comma 2: eliminare lo spazio tra il trattino e la parola “*Ufficio*”; eliminare il trattino dopo la parola “*orfano*”.

Articolo 16.

Comma 1: sostituire “*alla legge*” con “*della legge*”.

Comma 2: eliminare lo spazio tra l’apostrofo e la parola “*istanza*”; sostituire la parola “*deceduto*” con “*decaduto*”; lasciare uno spazio tra il punto ed il numero dell’articolo nei riferimenti normativi “*dell’art. 330*” e “*dell’art. 346*”.

Articolo 18.

Comma 1: eliminare la virgola dopo “*dall’articolo 8*”; sostituire la parola “*dall’articolo 11*” con “*dell’articolo 11*”.

Articolo 20.

Comma 2: prima della parola “*sentenza*” inserire la preposizione “*di*”; dopo

“*richiesta*” aggiungere “*delle parti*”; il riferimento “*all’articolo 2 lettera a)*” va corretto con “*all’articolo 2, comma 1, lettera a)*”.

Articolo 21.

Comma 1: dopo la parola “*Commissario*”, sostituire “*e deve essere corredata*” con “*ed è corredata*”.

P.Q.M.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE

Michele Pizzi

IL PRESIDENTE

Carminè Volpe

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Rep. Atti n. *10/CSF* del 29 gennaio 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2020:


VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTI l'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, l'articolo 1, commi 482, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e l'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69 che hanno incrementato il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 6 febbraio 2011, n. 10, al fine di destinare le suddette risorse all'erogazione di misure di sostegno di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e di reati di genere, nonché alle famiglie affidatarie.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio in data 19 dicembre 2019, ha richiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ravvisando competenze regionali nello schema di regolamento in parola, con particolare riguardo al Capo III del provvedimento che disciplina le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa, attribuendo, tra l'altro, alle Regioni e alle Province autonome l'incombenza di produrre al Commissario un rapporto annuale sugli interventi realizzati e sulle spese sostenute, nonché una valutazione biennale di impatto finalizzata al monitoraggio degli interventi medesimi;

VISTA la nota pervenuta il 9 gennaio 2020, diramata in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, con allegati i formali concerti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, nonché il parere interlocutorio del Consiglio di Stato che, ravvisando l'esigenza di sottoporre

AP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

lo schema di regolamento alla Conferenza Stato-Regioni, ha sospeso l'emissione del parere definitivo;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 28 gennaio 2020 nel corso della quale le amministrazioni interessate hanno accolto le richieste regionali di modifica;

VISTA la nota del 28 gennaio 2020, diramata in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la nuova versione degli articoli 8 e 10 dello schema di decreto in argomento, così come concordati nella suddetta riunione tecnica;


CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome hanno espresso avviso favorevole allo schema di decreto diramato il 9 gennaio 2020, con le modifiche degli articoli 8 e 10 diramati il 28 gennaio 2020;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia

Francesco Boccia

17/1

17/1